



Diritto allo studio **Regolamento A.A. 2022-2023**

ART. 1

Il presente Documento del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 disciplina le modalità ed i requisiti di accesso alle agevolazioni economiche finalizzate a consentire il diritto allo studio agli studenti dell'Istituto che versino in condizioni economiche svantaggiate.

I benefici concessi possono essere costituiti da:

- a) riduzione delle tasse accademiche;
- b) esonero dalle tasse accademiche.

Forme diverse di benefici potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, laddove esso lo ritenga opportuno.

ART. 2

Possono presentare richiesta di ammissione al godimento dei benefici di cui all'art. 1 del presente Regolamento gli studenti ordinari e straordinari iscritti al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II in possesso dei seguenti requisiti:

1. studenti economicamente svantaggiati, che presentino documentazione comprovante lo stato di necessità di un sostegno economico;
2. studenti con condizioni di provata disabilità fisica
3. Dipendenti o ex dipendenti della Santa Sede, del Governatorato SCV, del Vicariato e loro figli;
4. Ex alunni del Pontificio Seminario Romano Maggiore;
5. Studenti rifugiati e richiedenti asilo.

Restano esclusi dalla presentazione della richiesta gli studenti “fuori corso”, “in attesa del grado” e gli “ospiti”.

Possono presentare domanda per usufruire della riduzione delle tasse accademiche anche i Rettori di Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni, Movimenti e altre istituzioni analoghe che presenteranno domanda collettiva per tutti gli studenti iscritti a loro appartenenti o in qualche modo riferibili.

ART. 3

Gli Organi competenti alla concessione delle agevolazioni sono:

- il Preside dell'Istituto;
- il Consiglio di Amministrazione, costituito a norma dell'art. 73 degli Statuti del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II.

Al Preside è riservata la facoltà di concedere con suo decreto riduzioni parziali o esoneri.

ART. 4

Le domande devono essere redatte su apposito modulo ed indirizzate, entro i termini di iscrizione a ciascun Anno Accademico, al Preside dell'Istituto.

All'apertura delle iscrizioni di ogni Anno Accademico il Segretario cura che sia data opportuna comunicazione agli studenti in merito a tempi e modalità di presentazione delle domande.

All'atto della presentazione della domanda, i requisiti per l'iscrizione o per l'immatricolazione degli studenti interessati devono risultare in regola.

Per la presentazione delle domande da parte di Seminari, Collegi, Convitti, Congregazioni, Movimenti e altre istituzioni analoghe, si richiede la trasmissione collettiva delle singole domande con una lettera a firma del Rettore, Superiore, Responsabile o altra figura analoga.

La scadenza per la presentazione delle domande di riduzione/esonero è la stessa scadenza indicata ogni anno per l'iscrizione senza mora (entro la fine settembre per il primo semestre ed entro il 15 febbraio per il secondo semestre).

ART. 5

La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata su apposito modulo, corredata della seguente documentazione:

- a) Studenti laici italiani: certificazione ISEE aggiornata.
- b) Studenti laici non italiani: dichiarazione sul reddito personale a cura delle relative Ambasciate a Roma. Per gli studenti con lo status di "rifugiati" si valuteranno modalità di sostegno anche se sprovvisti della necessaria documentazione.
- c) Studenti ecclesiastici o religiosi: lettera del proprio Ordinario o Superiore che accompagni la domanda di riduzione.
- d) Dipendenti ed ex dipendenti SCV, Governatorato e Vicariato: attestazione ufficiale, da parte degli organi competenti del rapporto di lavoro in essere (o pregresso) con una di queste Istituzioni;
- e) Figli dei dipendenti ed ex-dipendenti SCV, Governatorato e Vicariato: attestazione ufficiale, da parte degli organi competenti, del rapporto di lavoro in essere (o pregresso) tra uno dei genitori ed una di queste Istituzioni;
- f) Ex-alunni del Pontificio Seminario Romano Maggiore: attestazione ufficiale dello *status* di ex-alunno da parte dei competenti organi del Seminario Romano Maggiore.
- g) Studenti con disabilità: certificazione attestante la disabilità o l'invalidità.

A chiunque è consentito aggiungere ogni documento che si ritenga possa contribuire alla valutazione dello stato di bisogno.

Non verranno in nessun caso prese in considerazione le domande prive di uno qualunque dei requisiti minimi richiesti.

ART. 6

I benefici rientranti nel “diritto allo studio” vengono concessi sulla base di un *budget* che viene stanziato anno per anno.

Spetta all’Economo presentare al Preside, in considerazione dei risultati economici dell’esercizio in corso e delle previsioni d’entrata per l’esercizio successivo, un’ipotesi di *budget* massimo da potersi destinare alle politiche del diritto allo studio. La proposta accettata dal Preside viene poi presentata al Consiglio di Amministrazione che esprime il suo parere al proposito.

Questo parere deve essere espresso nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione all’inizio di ciascun Anno Accademico.

Il Consiglio stabilisce che le domande vengano vagliate attenendosi, ove possibile, ai seguenti criteri:

- effettiva situazione di bisogno;
- provenienza dello studente da zone geografiche economicamente povere o socialmente svantaggiate, da Paesi in Via di Sviluppo, da Chiese locali notoriamente in stato di bisogno;
- documentati meriti accademici o scolastici;
- condizioni di disabilità fisica.

Per gli studenti che presentino certificazione ISEE per l’accesso al beneficio di riduzione, saranno applicate le seguenti fasce di reddito:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • Fascia 1: ISEE fino a 6.500 € | esonero |
| • Fascia 2: ISEE fino a 12.000 € | riduzione del 50% |
| • Fascia 3: ISEE fino a 20.000 € | riduzione del 20% |

ART. 7

Spetta all’Economo assieme al Segretario Generale assicurare un’adeguata comunicazione delle risultanze dell’esame delle domande agli studenti interessati, privilegiando comunicazioni che salvaguardino la loro *privacy*. Nella stessa comunicazione viene dato opportuno risalto a modalità e tempi entro i quali le tasse, in misura eventualmente ridotta, dovranno pagarsi.

Lo studente che avesse ottenuto il beneficio della riduzione e non ottemperasse al pagamento nelle forme e nei tempi prescritti sarà tenuto al pagamento della tassa intera.

ART. 8

Il presente Regolamento entra in vigore dall’A.A. 2022/2023 e sostituisce ogni eventuale precedente disposizione in materia.

L’approvazione è per un triennio, al termine del quale sarà sottoposto a revisione.